COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 70 **del 14 Agosto 2014**

Oggetto: provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art.54 – 267/2000 "Baia CEA".-

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge 23 Maggio 2008, n.92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito con modificazioni, in Legge 24 Luglio 2008, n.125;
- l'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il successivo comma 4 bis del citato art. 54 D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede che "*con Decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità ed alla sicurezza urbana";*
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°186 /2008, con cui viene disciplinato l'ambito di applicazione della norma sopraccitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento la incolumità pubblica e privata;

RILEVATO che in base alle norme di recente emanazione, come in precedenza individuate, al Sindaco è stata attribuita la potestà di intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti idonei a compromettere la vivibilità della comunità ed a creare disagio ed allarme sociale nella popolazione in quanto lesivi delle comuni regole di serena e civile convivenza e che, pertanto, debbano trovare disciplina nell'ambito delle nuove forme di complessiva tutela della sicurezza urbana;

RICHIAMATA l'Ordinanza N.65 del 5 Agosto 2014 con la quale il Responsabile Dell'Area Vigilanza e Commercio del Comune di Tortolì ordina al Sig. Meloni Sirio, nato a Lanusei (OG) il 01.05.1973 e ivi residente in Piazza G. Spano n. 69, in qualità di Legale Rappresentante della "Ditta Mediterranea Servizi" avente P.I. n. 00976120915, per violazione alle norme che disciplinano l'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva di campeggio di cui all'art. 86 comma 1° del T.U.L.P.S., per avere aperto al pubblico un esercizio di attività ricettiva di campeggio ed Area

Comune di Tortolì – Via Garibaldi n. 1 – 08048 Tortolì (Provincia dell'Ogliastra)
Telefono 0782600700 – Fax 0782623049
Sito Internet: www.comuneditortoli.it

camper servizi, senza alcuna autorizzazione amministrativa e non rispondente a quanto disposto dai criteri di sicurezza stabiliti dall'Ordinanza Regionale Antincendi 2014 e non essendo garantite le condizioni minime di sicurezza, in Tortolì Loc. Cea, di cessare l'attività di area servizi camper e campeggio abusivo;

VISTA la nota assunta in data 08/08/2014 al prot. n. 18395 con la quale il Sig. **Meloni Sirio** in qualità di Legale Rappresentante della "Ditta Mediterranea Servizi" avente P.I. n. 00976120915, chiede nel rispetto delle normative vigenti, che l'Autorità competente voglia valutare l'opportunità in via eccezionale di poter concedere una sospensiva affinché si possano garantire vacanze serene agli ospiti presenti. In subordine, il Legale Rappresentante fa presente che vi è la massima disponibilità allo svuotamento controllato e programmato della struttura contestualmente vietando l'accesso ai nuovi arrivi, al fine di avere l'evacuazione in linea con le date delle relative partenze dei vacanzieri verso le loro destinazioni di origine.

RICHIAMATO il sopralluogo corredato di fascicolo fotografico eseguito in data 14 Agosto 2014 a seguito di attività congiunta da Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Reparti della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale Di Arbatax e Agenti di Polizia Locale da cui si evince che il Sig Sirio Meloni L. R. della "Ditta Mediterranea Servizi" avente P.I. n. 00976120915 non ha ottemperato al dispositivo dell'Ordinanza del Responsabile D'Area Vigilanza e Commercio n.65 del 05 Agosto 2014;

VALUTATO che, in questo periodo di alta stagione turistica, le strutture private ricettive presenti sul territorio sono ormai al completo, ragion per cui non potrebbero dare ospitalità ai predetti vacanzieri che avrebbero difficoltà per tanto a trovare una valida alternativa di pernottamento. Tale situazione pregiudicherebbe il diritto degli stessi ad una vacanza serena e comporterebbe anche un danno all'immagine della Città di Tortolì;

RILEVATO che gli ospiti della struttura sono prevalentemente famiglie e avendo i biglietti di rientro già definiti, si troverebbero costrette per stato di necessità a dover sostare e pernottare in aperta campagna e lungo il litorale, in quanto il Comune di Tortoli, nell'ambito del proprio territorio, non dispone di aree pubbliche adeguatamente e sufficientemente attrezzate e predisposte per accogliere la sosta finalizzata al campeggio;
Tale situazione potrebbe anche determinare un potenziale pericolo per la salute pubblica in conseguenza delle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, carenza di allacciamenti alla rete idrica e fognaria) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione residente e per coloro i quali frequentino tali zone;

CONSIDERATO peraltro che i caravan, autocaravan, camper, roulotte presentano dimensioni rilevanti e che se dovessero confluire nelle piazze e vie della Città di Tortolì creerebbero comprensibili disagi per la circolazione veicolare;

TENUTO CONTO del notevole incremento dei turisti previsto in questo periodo e consequenziale aumento del traffico veicolare con conseguente carico eccessivo della rete stradale provinciale e regionale, sarebbe opportuno evitare lo spostamento dei vacanzieri dal nostro Territorio verso altre località turistiche poiché tutto ciò sarebbe motivo di ulteriore pericolo per la sicurezza stradale;

RAVVISATA anche la difficoltà di effettuare spostamenti dall'isola in quanto i collegamenti navali dalla Sardegna oltre che esigui sono anche saturi e gli ospiti della struttura indicata non avrebbero la possibilità di variare la data prevista per il rientro e si troverebbero a permanere in aree non attrezzate diventando persino facile bersaglio di atti vandalici;

RITENUTO il sussistere di comprovate e prioritarie ragioni di pubblico interesse tali da motivare l'urgente ricorso ad un provvedimento idoneo a prevenire e contrastare potenziali fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociali in precedenza descritti garantendo la tutela e l'incolumità dei turisti;

VALUTATO che il fenomeno descritto pregiudica così come delineato dalla normativa attuale, il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'**art. 1 del DM 5.8.2008** del Ministro dell'Interno, quale "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*";

RITENUTO inoltre necessario, per quanto sopra rappresentato e nelle attuali condizioni d'uso dell'area, **provvedere allo svuotamento controllato e programmato** delle persone e veicoli ivi presenti **vietando contestualmente l'accesso a nuovi arrivi** al fine di procedere ad una evacuazione rispondente con le date delle relative partenze dei vacanzieri verso le loro destinazioni d'origine;

VALUTATA per tanto la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti così come previsto dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267- "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

DATO ATTO che della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Nuoro ai sensi dell'art. 54, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che per la situazione descritta, risulta urgente provvedere in merito;

per tutto quanto sopraesposto

O R D I N A

Al Sig. **Meloni Sirio,** nato a Lanusei (OG) il 01.05.1973 e ivi residente in Piazza G. Spano n. 69, in qualità di Legale Rappresentante della "Ditta Mediterranea Servizi" avente P.I. n. 00976120915, **di dare avvio** immediato allo svuotamento programmato e controllato delle persone e veicoli dall'Area servizi camper Baia CEA nel rispetto delle date di partenza già comunicate da ogni singolo equipaggio presente;

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI:

1. Rispetto delle disposizioni imposte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con la nota del 03/08/2014 prot. n. 1786 e attuazione immediata all'interno della struttura degli interventi di messa in sicurezza ritenuti necessari ed urgenti, a tutela della pubblica e privata incolumità, osservando i criteri di sicurezza stabiliti dall'Ordinanza Regionale Antincendi 2014;
2. Divieto assoluto di consentire l'accesso a nuovi arrivi all'interno dell'Area servizi camper Baia CEA;
3. Comunicazione e consegna dei nominativi degli ospiti con relative date di partenza e numero di targhe dei veicoli al seguito presenti all'interno dell'area servizi camper denominata Baia CEA;
4. Il termine ultimo per lo svuotamento è il 31 Agosto 2014;

AVVERTE

Che Ufficiali e Agenti di P. G. provvederanno alla verifica delle presenze all'interno della struttura e del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento, con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che **la presente ordinanza venga notificata:**

- al Sig. **Meloni Sirio**, nato a Lanusei (OG) il 01.05.1973 e ivi residente in Piazza G. Spano n. 69, in qualità di Legale Rappresentante della "Ditta Mediterranea Servizi" avente P.I. n. 00976120915;
- al Sig. Rocco Meloni - C.F.: MLNRCC52D20l706I - , nato a Seui (NU) il 20/04/1952 e domiciliato a Tortolì (OG), in Via Monsignor Virgilio nr.91 , in qualità di proprietario / comodatario dell'area servizi camper – sita in Località CEA del Comune di Tortolì (OG);

che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Che copia della presente ordinanza munita degli estremi di notifica venga trasmessa, per conoscenza e/o per quanto di competenza, a:

- Commissariato di P.S. di Tortolì;
- Comando Stazione Carabinieri di Tortolì;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Arbatax;
- Procura della Repubblica di Lanusei.

Dalla Residenza Municipale, addì _14.08.2014_

IL SINDACO
Dott. *Massimo Cannas*

mm / es

COMUNE DI TORTOLI' PROVINCIA OGLIASTRA

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ in data _____ dichiara di aver notificato copia del presente atto al Sig. _____ mediante consegna fatta a mani di _____.-

IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE

_____ _____